

Data..... **19 MARZO 2020**  
Da..... **Reparto Organizzazione**  
A..... **Personale reparto "ORG"**

***COMUNE DI PRATO***

***EMERGENZA CORONAVIRUS***

***Sospensione volontaria temporanea delle attività che non  
siano già state tassativamente sospese dal DPCM***

***Comunicazione al SUAP***

La presente per informarVi sull'argomento, anche a seguito di numerose richieste pervenute da alcuni soci e colleghi.

Sta circolando infatti un fac simile di lettera che dovrebbe, secondo chi l'ha redatta, essere inviata via PEC al Comune di competenza.

Ma non è corretto: si deve procedere nei consueti modi previsti dai regolamenti comunali attraverso il canale Telematico di Accettazione Regionale (STAR) se si vuole dare ufficialità e decorrenza effettiva alla sospensione (quindi provvedere alla successiva denuncia di variazione alla CCIAA e a tutti gli Enti interessati).

Le attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari e **non** di prima necessità, così come le **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, sono già state inibite dal DPCM e non devono fare nessuna comunicazione al SUAP.

**I negozi di generi alimentari, le edicole o un impianto di distribuzione carburanti o tutte le altre attività di commercio al dettaglio che potrebbero essere aperte durante il periodo di emergenza** che vogliono, per libera scelta, sospendere la propria attività, **devono darne preventiva comunicazione al SUEAP tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).**

Qui di seguito un riepilogo delle modalità di comunicazione al Comune di Prato:

**Sospensione dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.**

Può essere sospesa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione, e in tal caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 L. 104/1992 e dall'art. 42 D.Lgs.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

### **Sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio.**

Idem come sopra cambia il periodo massimo di sospensione.

Può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a 120 (centoventi) giorni in ciascun anno solare.

### **Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti.**

Idem come sopra cambia il periodo massimo di sospensione.

Può essere sospesa per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni.

### **Estensione temporale del periodo di sospensione volontaria dell'attività**

Nel rispetto del periodo massimo consentito, variabile in funzione del tipo di attività sospesa, il periodo di sospensione volontaria già comunicato al SUEAP può essere temporalmente esteso, previa nuova comunicazione da effettuare al SUEAP con le medesime modalità di quella originaria.

A disposizione per ulteriori chiarimenti con l'occasione La saluto cordialmente.

**IL RESPONSABILE**  
**(Aldo Gualtieri)**